

N. 3322

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA e BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1998**

---

Nuove norme per l’inquadramento degli ispettori del lavoro  
della VI e VII qualifica funzionale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio alla particolare situazione di disagio, che si trascina, ormai, da oltre un decennio, del personale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro, derivante dal non corretto inquadramento in qualifiche funzionali inferiori, rispetto ai compiti allo stesso attribuiti ed effettivamente esercitati.

Tale esigenza è particolarmente avvertita, in quanto il nuovo ordinamento del personale, rimesso alla contrattazione delle parti (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni-ARAN e le organizzazioni sindacali di categoria), così come sembra delinarsi, non appare in grado di portare, in tempi brevi, a soluzione la questione, per cui si impone l'intervento risolutore del legislatore.

In base all'attuale ordinamento, il suddetto personale ispettivo è composto dagli ispettori del lavoro, inquadrati nei profili professionali di coordinatore, funzionario e collaboratore, rispettivamente della IX, VIII e VII qualifica funzionale, e dagli addetti alla vigilanza, inquadrati nel profilo di assistente della VI qualifica funzionale.

In merito ai molteplici e complessi compiti svolti dalle suddette figure professionali, si evidenzia, innanzi tutto, che agli ispettori del lavoro sono attribuiti dalle leggi sull'ordinamento e la riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè da singole leggi e regolamenti, tutti i poteri di ispezione e di vigilanza inerenti le materie di competenza dell'Ispettorato del lavoro che, come è noto, svolge, in particolare, con competenza generale e primaria, attività di tutela e di sicurezza del lavoro, compiti che, attualmente, con la quasi completa liberalizzazione e flessibiliz-

zazione del mercato del lavoro, assumono grande rilevanza per l'intera collettività.

Per l'espletamento dei propri compiti, agli ispettori del lavoro è attribuita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, laboratori, opifici, cantieri e locali annessi a luoghi di lavoro.

Inoltre, operativamente, gli ispettori del lavoro esercitano il particolare potere discrezionale, attribuito all'Ispettorato del lavoro dall'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, consistente nella facoltà di diffidare l'inadempiente, fissando un termine per la regolarizzazione, con apposita prescrizione che generalmente rilasciano all'atto dell'ispezione, nonchè l'attività di coordinamento dei funzionari di vigilanza degli enti previdenziali, inquadrati nell'VIII qualifica funzionale, in sede di vigilanza congiunta.

I poteri di cui sopra, attribuiti all'Ispettorato, sono esercitati anche dagli addetti alla vigilanza che, al pari degli ispettori, possono avvalersi del particolare potere di diffida attribuito all'organo di vigilanza ed assolvere ai compiti connessi con l'attività di coordinamento dei gruppi di vigilanza congiunta.

Agli addetti alla vigilanza, oltre ai compiti attribuiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, di effettuare controlli presso le aziende per l'osservanza delle norme di legislazione sociale, sono conferiti, a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, gli stessi poteri amministrativi

degli ispettori del lavoro in materia di previdenza ed assistenza sociale, compreso il potere di accesso nelle aziende ed in generale nei luoghi di lavoro.

Agli stessi, così come per i funzionari di vigilanza degli enti previdenziali che, però, hanno competenza limitata alla materia contributiva dell'ente di appartenenza, non è estesa la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

In merito, è da porre in evidenza che tale differenziazione, che, a suo tempo, poneva dei limiti ai poteri degli addetti alla vigilanza in campo penale rispetto agli ispettori, nel corso degli anni si è via via assottigliata per effetto della continua e quasi completa depenalizzazione dei reati contravvenzionali in materia di legislazione sociale e di assicurazioni sociali obbligatorie (legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566; decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed altre leggi).

Pertanto, allo stato attuale, le due figure professionali esercitano gli stessi poteri e le stesse mansioni in materia di polizia amministrativa, ed in campo penale anche gli addetti alla vigilanza, quali pubblici ufficiali, sono tenuti, in presenza di illeciti, alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 del nuovo codice di procedura penale.

Stante quanto sopra, analizzando i profili professionali in cui sono stati inquadrati gli ispettori e gli addetti, non si possono non rilevare delle palesi incongruenze operate in sede di «ricompattamento» ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

L'errato inquadramento degli ispettori del lavoro nei due distinti profili professionali di collaboratore e di funzionario, rispettiva-

mente della VII e della VIII qualifica funzionale, appare del tutto evidente, in quanto in contrasto con le declaratorie dei profili professionali previste dall'articolo 2 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevedono mansioni comportanti responsabilità a rilevanza esterna soltanto nell'VIII qualifica funzionale.

Al riguardo, in particolare per gli ispettori, lo stesso Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si espresse, a suo tempo, in senso favorevole all'inquadramento degli stessi nell'VIII qualifica funzionale, ma ciò non fu tenuto nella debita considerazione dalla commissione paritetica di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Successivamente, a seguito di ricorsi presentati da alcuni ispettori, il TAR della Liguria, con propria sentenza del 21 ottobre 1993, ha riconosciuto il diritto degli stessi all'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale.

Passando ad analizzare il profilo professionale di assistente della VI qualifica funzionale nella quale risultano inquadrati gli addetti alla vigilanza, si rileva che i compiti ivi contenuti sono manifestamente riduttivi rispetto a quelli attribuiti per legge ed effettivamente svolti dagli stessi, come ampiamente argomentato, in quanto ricalcano, sostanzialmente, le mansioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Da ciò si evince chiaramente l'errato inquadramento degli addetti alla vigilanza nella VI qualifica funzionale che non contempla tutti i compiti degli addetti ed, in particolare, quelli connessi con le attribuzioni di cui al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il personale di ruolo unificato degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui sono attribuiti i poteri ed i compiti di ispezione e di vigilanza, in qualità di ispettore del lavoro e di addetto alla vigilanza, già inquadrato nella VI e VII qualifica funzionale, in base all'attribuzione per legge e all'effettivo esercizio delle mansioni proprie delle qualifiche investite, è inquadrato, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, rispettivamente nella VII e VIII qualifica funzionale, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli addetti alla vigilanza di cui al comma 1, per effetto del nuovo inquadramento, assumono la denominazione di ufficiale di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro ed agli stessi, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, ispettori e ufficiali di vigilanza, in quanto in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, spetta la speciale indennità prevista per gli altri organi di polizia giudiziaria.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative conseguenti all'attività del personale di cui al comma 1.